

Turismo – Sport – Cultura – Spettacoli – Servizi comunali



GE.S.CO. S.r.l. – Società a capitale interamente pubblico
Capitale sociale € 50.000,00 i.v. – C.F.-P.IVA-R.I. 01086830096
ALASSIO (SV) Via S. G. Battista, 31
Tel. 0182-642.846 - Fax 0182-649.763 E-mail: gescoalassio@libero.it



Capitolato speciale d'oneri relativo al servizio di pulizia degli impianti sportivi in concessione e degli immobili comunali per un anno dalla sottoscrizione del relativo contratto.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia da effettuarsi, nel rispetto delle indicazioni contenute nell'allegata scheda tecnica, nelle strutture specificate al successivo articolo.

Art. 2 - Descrizione degli ambienti

Le strutture oggetto dell'appalto sono:

Palazzetto dello Sport – Via San Giovanni Battista n. 31 Alassio

Stadio Ferrando – Via San Giovanni Battista n. 29 Alassio

Campo Loreto – Via Pera n. 132 Alassio

Piscina Comunale – Via Pera n. 7 Alassio

Bagni Pubblici: Via Pera, Piazza Charlie Chaplin, Piazza Stalla, Fraz. Moglio (2 bagni), Piazza Paccini

Palazzo Comunale: Piazza Liberta, n. 1 Alassio

Comando P.M: Via Gastaldi 9-11 Alassio

Biblioteca: Piazza Airaldi Durante 7 Alassio

Servizi sociali: Piazza Paccini 28 Alassio

Ex Chiesa Anglicana: Via Adua 6 Alassio

Memorial Gallery: Viale Hanbury 17 Alassio

Palazzo Morteo- Pinacoteca Levi: Via Gramsci 58 Alassio

Centro anziani: Via Robutti 5 Alassio

Ufficio IAT: Viale Gibb (Giardini Comunali) Alassio

Locali Cantonieri (servizi igienici): Via Pian del Moro/Via Solferino Alassio

Locali Cimitero capoluogo (servizi igienici): Via Gastaldi 113 Alassio

Sede protezione civile: Via della Chiusetta/Via Croce Bianca Alassio

Archivi comunali: Sottotetto palazzo del Comune e Via San Giovanni Battista 31 Alassio

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto avrà la durata **di anni uno** con decorrenza dalla sottoscrizione del relativo contratto.

Art. 4 – Importo a base d'asta – Valore complessivo stimato dell'appalto

L'importo a base d'asta dell'appalto soggetto a ribasso in oggetto ammonta a **€ 148.000,00 annui** - oneri per la sicurezza € 3.700,00 (non soggetti a ribasso) oltre IVA.

Il costo della manodopera per ogni anno è pari ad Euro 120.815,00;

Con tale corrispettivo, o il minor importo che risulterà dalle offerte, l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Art. 5 - Estensione o riduzione del servizio

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in ordine al cosiddetto "quinto d'obbligo" nei casi di modifica in aumento o diminuzione dei locali e degli spazi da pulire, la società Gesco S.r.l. può richiedere di aumentare o diminuire in proporzione alla maggiore o minore superficie oggetto del servizio il corrispettivo offerto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs 50/2016, in caso di:

- ampliamento delle superfici da pulire, in relazione a specifiche necessità dell'Amministrazione, sino alla concorrenza massima del 10% delle superfici totali oggetto del presente appalto, contro un aumento proporzionale del canone d'appalto;
- riduzione delle prestazioni qualora, per qualsiasi causa, non potessero essere effettuate in tutti i locali previsti dal contratto o dovessero venire sospese per determinati periodi di tempo, contro una diminuzione proporzionale del canone d'appalto.

In tali casi, l'operatore economico è tenuto ad eseguirle agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità; per il calcolo delle variazioni al corrispettivo, si adotterà il metro quadro soggetto al servizio di pulizia, come unico parametro forfettario.

Art. 6 - Svolgimento del servizio

Il servizio dovrà svolgersi a regola d'arte sulla base delle indicazioni contenute nella apposita scheda allegata, denominata "Scheda tecnica per lo svolgimento del servizio di pulizie", che fa parte integrante del presente capitolato, con le modalità ed i tempi ivi contenuti; la qualità del servizio dovrà corrispondere in maniera puntuale ed inderogabile alle predette indicazioni.

Il servizio inoltre dovrà essere svolto in orari che risultino compatibili con il regolare svolgimento dell'attività lavorativa dei vari uffici e impianti sportivi; tali orari saranno, comunque, concordati con la Soc. Ge.s.co srl.

L'appalto comprende inoltre la fornitura da parte dell'appaltatore, del materiale di pulizia ed igiene e le attrezzature e macchinari necessari per l'esecuzione delle pulizie, nonché del materiale igienico sanitario per i servizi igienici (carta igienica, sapone lavamani, ...), mentre resta in carico al Comune e Soc. Ge.s.co., per quanto di competenza, la fornitura di acqua ed energia elettrica.

I prodotti riconducibili alle categorie di cui ai punti 5.3.1 (detergenti multiuso, per finestre e servizi sanitari) 5.3.2 (disinfettanti e detergenti "superconcentrati") 5.3.3 (altri prodotti) e 5.3.4 (prodotti ausiliari) del D.m. 24 maggio 2012, a pena di esclusione per irregolarità ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera a) del D. lgs. 50/2016, dovranno essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al capitolo 6, punto 6.1 e punto 6.2 del d.m. 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012). L'appaltatore autonomamente, professionalmente e con la necessaria organizzazione dei mezzi e comunque con la gestione a proprio rischio, dovrà garantire l'organizzazione, la direzione, la vigilanza ed il controllo dello svolgimento professionale del servizio oggetto del presente capitolato. Il personale dovrà essere formato, a cura della cooperativa, sulla normativa vigente in materia di pronto soccorso e antincendio. La rilevazione dell'orario di servizio del personale della cooperativa aggiudicataria dovrà risultare da appositi fogli firma che dovranno essere lasciati a disposizione, in un locale delle strutture oggetto del presente appalto, per eventuali controlli che dovessero essere effettuati dal responsabile del contratto o suo delegato. Tali fogli firma, inoltre, dovranno essere allegati alle fatture mensili.

Non è ammesso stoccaggio di materiale presso i plessi oggetto di gara, ad esclusione di quello corrente.

Art. 7 - Pulizie straordinarie

Si identificano come pulizie straordinarie quelle effettuate nelle seguenti ipotesi:

- dipendenza da lavori straordinari, di ristrutturazione, manutenzione dei locali.
- dipendenza da fattori di manutenzione ordinaria di particolare impatto con il servizio quali interventi su superfici murarie per posa cavi, tubazioni, modifiche sistemazioni logistiche di uffici, ecc.
- dipendenza da fattori climatici di particolari consistenza;
- necessità straordinarie legate a manifestazioni che richiedono un particolare e specifico intervento straordinario di pulizie dei locali interessati.

Tali pulizie, il cui compenso non è compreso nel corrispettivo del presente appalto, potranno essere richieste dalla società Ge.s.co. Srl sulla base di idoneo preventivo concordato con la cooperativa aggiudicataria, contenente la quantificazione oraria dei lavori, le modalità e i tempi di esecuzione.

Art. 8 - Custodia locali e controllo impianti

Il personale della cooperativa aggiudicataria del servizio, durante le operazioni di pulizia, al di fuori dell'orario di servizio del personale, deve curare la custodia dei locali, impedire l'accesso ad estranei e provvedere alla chiusura di tutte le porte e finestre ecc..

All'ultimazione delle operazioni di pulizia tutte le luci dovranno essere spente e tutti i locali dovranno essere chiusi a chiave.

Il personale addetto al servizio di pulizia è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali inconvenienti o guasti rilevati nei locali oggetto del servizio.

Art. 9 - Materiali ed attrezzature

Tutte le spese relative al materiale ed attrezzature, occorrenti per la regolare esecuzione del servizio di pulizia oggetto del presente capitolato, saranno a totale carico dell'appaltatore.

Le attrezzature e le macchine dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, tecnicamente efficienti e conformi alle norme di sicurezza vigenti.

La cooperativa affidataria del servizio è responsabile della custodia di macchine, attrezzature tecniche e prodotti utilizzati. La società Ge.s.co. Srl non è responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

Tutti i prodotti chimici utilizzati nell'espletamento del servizio, dovranno essere rispondenti alle normative vigenti.

È vietata la costituzione di deposito/scorte di prodotti infiammabili.

Art. 10 - Personale della cooperativa addetto al servizio

Prima della sottoscrizione del contratto la cooperativa dovrà inviare alla società Gesco Srl, l'elenco nominativo, completo dei dati anagrafici, di tutti i lavoratori utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, con l'indicazione, per ognuno, dell'inquadramento nei livelli del CCNL di categoria.

L'elenco deve altresì contenere le seguenti indicazioni per ogni unità lavorativa:

- orario di lavoro
- turno (giornaliero, settimanale, ecc.) per ogni sede di lavoro
- posizione assicurativa.

Ogni variazione dovrà esser comunicata alla società Ge.s.co. Srl prima che il personale non compreso nel suddetto elenco, già consegnato, sia avviato all'espletamento del servizio.

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole degli ambienti in cui è tenuto ad operare.

Il personale della cooperativa è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. L'Appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio conto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto. L'Appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività. L'Appaltatore si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. L'Appaltatore deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento. L'Appaltatore si impegna altresì ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente contratto.

La cooperativa deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.

È facoltà del responsabile del contratto chiedere alla cooperativa di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Il personale dovrà essere dotato di divisa e apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 e i DPI.

Ogni struttura deve essere dotata di cassetta ispezionabile all'interno della quale è riposto il prospetto mensile dei servizi ove l'operatore apporrà orario di servizio e firma giornaliera.

Art. 11 - Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario

La cooperativa sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro, in particolare il D.Lgs. 81/2008, nonché adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Con riferimento all'art.50 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (clausola sociale) la cooperativa aggiudicataria al momento dell'attivazione del servizio, laddove possibile nei limiti in cui ciò risulti compatibile con la propria organizzazione del servizio in oggetto di appalto, dovrà garantire il riassorbimento di tutto il personale oggi impegnato in servizio nel rispetto del CCNL e delle intese ed accordi sindacali in materia.

L'aggiudicatario è obbligato ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 c.c. e vigenti nel periodo di tempo e nella località in cui si svolge il servizio nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore.

La cooperativa ove la società Ge.s.co. Srl lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate, restando inteso che la mancata richiesta da parte della società Ge.s.co. Srl non esonera in alcun modo l'appaltatore stesso dalle sue responsabilità.

Qualora la cooperativa non risulti in regola con tali obblighi o con il pagamento delle retribuzioni correnti, la società Ge.s.co. Srl procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, assegnando un termine di 20 giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione. Il mancato adempimento entro il termine predetto costituisce inadempienza contrattuale. La società Ge.s.co. Srl procederà pertanto alla risoluzione dell'appalto, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali e segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. Per tale sospensione o ritardo di pagamento la ditta affidataria del servizio non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento del danno.

Art. 12 – Referente del servizio

La cooperativa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del referente del servizio di pulizia che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio.

Art. 13 - Direttore dell'esecuzione del contratto

La Società Ge.s.co. s.r.l. prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente alla cooperativa aggiudicataria.

Art. 14 - Verifica e controlli in corso di esecuzione

Nel corso dell'esecuzione del contratto la società Ge.s.co. Srl si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte della cooperativa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.

Art. 15 - Danni a persone o cose

La società Ge.s.co. Srl non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature della cooperativa affidataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico della stessa.

La cooperativa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto della Ge.s.co. Srl che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

A tal fine la cooperativa risultata aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa sia per i danni comunque derivanti all'affidataria causati dal proprio personale, con massimale non inferiore a € 1.000.000,00, sia per la responsabilità civile verso terzi. La cooperativa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Copia della polizza dovrà essere fornita alla società Ge.s.co. Srl prima dell'avvio del servizio.

Art. 16 - Accertamento danni

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile del contratto alla presenza del referente del servizio.

A tale scopo il responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo alla cooperativa il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla stessa di intervenire.

Qualora la cooperativa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto il responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'impresa.

Art. 17 – Penalità

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla cooperativa, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale la società Ge.s.co. Srl procederà alla contestazione scritta a mezzo raccomandata delle inadempienze riscontrate.

La cooperativa entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Qualora la società Ge.s.co. Srl ritenga di non accogliere le giustificazioni addotte lo comunicherà alla cooperativa e applicherà una penale, fatta salva in questi casi la facoltà da parte dell'affidataria di far svolgere il servizio ad altra impresa in danno dell'Appaltatore.

Le penalità a carico della cooperativa saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'impresa.

- per mancata osservanza del numero degli addetti previsti dal progetto tecnico, per ogni posizione risultata mancante: €. 150,00,
- per ogni mancata esecuzione delle prestazioni giornaliere, come previsto dalla scheda tecnica, per ogni inadempienza accertata: €. 150,00,
- per ogni mancata esecuzione delle prestazioni settimanali e bisettimanali, come previsto scheda tecnica, per ogni inadempienza accertata: €. 150,00,
- per ogni mancata esecuzione delle prestazioni mensili, come previsto scheda tecnica, per ogni inadempienza accertata: €. 300,00,
- per ogni mancata esecuzione delle prestazioni bimestrali/trimestrali, come previsto scheda tecnica, per ogni inadempienza accertata: €. 300,00,
- per mancato inquadramento contrattuale nel livello indicato nel progetto tecnico, per ogni inadempienza accertata: €. 500,00,
- in caso di mancata fornitura dei prodotti/materiali di consumo indicati nella scheda tecnica relativa, per ogni inadempienza accertata, a seconda del prodotto e/o materiale di consumo da €. 50,00 ad €. 200,00,
- per mancata messa a disposizione del quantitativo numerico di macchine proposto in sede di gara od in caso di messa a disposizione di macchine diverse, fermo restando l'onere dell'aggiudicataria del reintegro delle macchine previste, per ciascuna unità mancante: €. 200,00,
- per la fornitura di prodotti di pulizia diversi da quelli offerti nel progetto tecnico, fermo restando l'onere dell'aggiudicataria del ripristino dei prodotti offerti, penale forfetaria: €. 200,00, • in caso di irreperibilità del responsabile €. 50,00,
- per assenza di dotazione e relativa esposizione del tesserino di riconoscimento €. 100,00,
- per mancata messa a disposizione dei DPI e delle attrezzature previste dalla normativa di sicurezza, €. 500,00,
- per mancato utilizzo delle attrezzature e dei DPI dal parte del personale: €. 200,00,
- per mancato utilizzo da parte del personale della divisa da lavoro: €. 100,00
- mancata comunicazione del referente dell'appaltatore entro i termini previsti dal presente capitolato: penale pari a euro 250,00 per ogni decade di ritardo.
- la mancata attivazione e il mancato rispetto del sistema di controllo e verifica, comporterà l'applicazione di una penale mensile pari al 5% del canone complessivo.
- macchinari ed attrezzature, prodotti di pulizia non corrispondenti nella tipologia e/o nella qualità e/o nella quantità, rispetto all'elenco presentato: penale pari ad euro 200,00 per ogni decade di ritardo, fino al ripristino della situazione.
- il mancato rispetto delle norme di sicurezza che non comportino conseguenze: penale pari ad € 500,000; mancato rispetto delle norme di sicurezza che comporti un incidente o una grave anomalia: penale da € 2.000,00 sino alla rescissione del contratto;

In caso di recidiva o di inadempienze più gravi l'importo della penale è raddoppiato, riservandosi come l'affidataria la facoltà di adottare più severe misure.

Qualora il referente dell'Amministrazione accerti il precario stato di pulizia degli uffici comunali derivante da scarso livello delle pulizie ordinarie, tenuto conto della gravità della situazione, lo stesso avrà la facoltà di richiedere all'impresa una serie di interventi di "ripristino". Tali prestazioni verranno richieste via e-mail all'impresa e rese dalla stessa nel termine di 5 giorni dalla comunicazione. Esse non daranno luogo ad alcun addebito, a carico dell'Amministrazione, in quanto fornite a compensazione di servizio negligente di pulizia.

• In caso di:

- non reperibilità del personale dell'impresa nelle fasce orarie convenute
 - uso di macchine e prodotti non idonei - impiego di personale non addestrato
 - carenze sul rendimento del servizio - mancata sostituzione del personale non gradito sul piano comportamentale o del rendimento
 - mancata sostituzione del personale per ferie, malattie e infortuni,
- la Gesco srl applicherà, caso per caso, a propria discrezione, penali sino ad un massimo del 20% del corrispettivo mensile.

Art.18 - Divieto di subappalto e cessione del contratto

E' consentito il subappalto, anche parziale del lavoro oggetto del presente appalto nei limiti consenti dalla Legge e, invece vietata la cessione del contratto.

Art. 19 - Inadempimento e risoluzione del contratto

Nel caso di mancato o non conforme adempimento del servizio la società intimerà per iscritto alla cooperativa di adempiere entro un congruo termine.

Qualora la cooperativa non adempia nei termini indicati, la società Ge.s.co. Srl potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 20 - Recesso

La società Ge.s.co. Srl si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno un mese.

Art. 21 - Scioperi

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, la Società Ge.s.co. Srl provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.

La cooperativa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione alla Società Ge.s.co. Srl nonché a garantire un servizio di emergenza.

Art. 22- Pagamenti

Il corrispettivo dovrà essere suddiviso in fatture mensili corredate dal riepilogo ore effettivamente svolte. Si avverte che, ai sensi D.Lgs. 192/2012 il pagamento del corrispettivo della fornitura dei beni e servizi verrà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura.

Art. 23 – Cauzione

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, le cui spese sono a totale carico della cooperativa aggiudicataria, dovrà costituirsi da parte della stessa una garanzia definitiva secondo le modalità e gli importi di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della società Ge.s.co. Srl.

Detto deposito potrà essere costituito da fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da compagnie di assicurazioni e ciò autorizzate.

Tale garanzia definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all'impresa soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, dopo che sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali da parte del Servizio che ha usufruito dell'appalto.

Resta salvo per la Società Ge.s.co srl l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Art. 24 - Cessione del contratto

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto. Ogni atto contrario è nullo.

Art. 25 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove la società Ge.s.co. Srl fosse attore o convenuto, resta inteso, tra le parti la competenza del Foro di Savona.

Art. 26 – Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Committente (ad es. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché le determinazioni in materia dell'ANAC ed il DUVRI, riferito al presente affidamento.

Art. 27 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici di servizi di cui alla D.Lgs 50/2016 e s.m.i e Linee Guida n.4 Anac.

IL PRESIDENTE
f.to (Avv. Igor COLOMBI)